

Richiesta di rimborso delle spese processuali

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - sospensione - dell'esecuzione - sentenza di appello - procedimento incidentale di sospensione dell'esecuzione - richiesta, in sede di legittimità, di rimborso delle spese relative - proposizione mediante memoria depositata in procedimento soggetto a rito camerale e non notificata alla controparte - inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 24201 del 04/10/2018

>>> Nel giudizio di legittimità la richiesta di pronuncia sull'istanza di rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte per resistere vittoriosamente all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di merito impugnata può essere esaminata alla condizione che venga notificata, con i relativi documenti da produrre, alla controparte, ovvero che il contraddittorio con la medesima sia stato, comunque, rispettato, con la conseguenza che detta istanza è inammissibile ove venga proposta in un procedimento soggetto a rito camerale mediante memoria ai sensi degli artt. 378 e 372, comma 2, c.p.c. non notificata alla controparte.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 24201 del 04/10/2018